



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BERGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 2013^(*)

Modifiche all’articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
in materia di assunzioni collettive di lavoratori da parte di gruppi di
imprese

^(*) Testo ritirato dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prevede una modifica al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introducendo, all'articolo 31 del decreto la possibilità di assunzioni collettive di lavoratori da parte di gruppi di imprese.

In agricoltura, infatti, sono diffusi i rapporti di lavoro instaurati tra singoli lavoratori e una pluralità di datori di lavoro, facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili a uno stesso proprietario ovvero a uno stesso nucleo familiare, fattispecie assimilabile alle reti di imprese agricole. Si tratta in realtà di imprese che, pur distinte dal punto di vista giuridico, operano di fatto in modo molto simile a un'unica impresa.

Attualmente ciascuna di queste imprese deve assumere i propri dipendenti, non essendo possibile procedere ad un'assunzione di gruppo. Questa procedura crea notevoli difficoltà operative in quanto non è sempre agevole individuare preventivamente i periodi in cui il lavoratore sarà chiamato a prestare la propria opera nelle varie aziende del gruppo, che sono gestite economica-

mente come un *unicum*. Il distacco, peraltro, non è sempre attuabile in tali circostanze in quanto possono mancare i requisiti previsti dalla legge (temporaneità e interesse del distaccante) ed è difficile gestire correttamente dal punto di vista formale e amministrativo tale istituto.

Sussiste quindi la necessità di consentire l'assunzione congiunta da parte di imprese facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili a uno stesso proprietario. Analoghe motivazioni sussistono anche con riferimento alle imprese legate da un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Resta ferma la responsabilità solidale di tutte le imprese che hanno proceduto all'assunzione nei confronti del lavoratore e delle amministrazioni previdenziali e fiscali.

Dalla modifica proposta non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«*3-bis*. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o collegate con contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma *4-ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma *3-bis*.

3-quater. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi *3-bis* e *3-ter*».

